

Proc. n. 10/2024 CS



**IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE**

nella persona del giudice dott. Claudio Tedeschi, nella procedura di concordato semplificato ex art. 25 *sexies* d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII) promossa, con ricorso depositato il 29.08.2024, da ‘ ‘, ‘ ‘ e ‘ ‘; -a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 30.09.2024, e all’esito dell’esame degli atti, osserva:

1.

Con ricorso depositato il 29.08.2024, ‘ ‘, ‘ ‘ e ‘ ‘ hanno proposto domanda di concordato semplificato ex art. 25 *sexies* CCII, consequenziale a procedura di composizione negoziata di gruppo che faceva seguito, a sua volta, a precedenti istanze di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII dichiarate inammissibili.

Nel corpo del medesimo atto hanno, altresì, chiesto l’adozione di ‘*provvedimento inibitorio in via cautelare*’, volto alla sospensione di iniziative promosse in loro danno.

Hanno premesso che nelle pregresse procedure avevano beneficiato delle misure protettive: ‘ ‘ per il periodo massimo di dodici mesi ex art. 8 CCII; ‘ ‘ per complessivamente otto mesi; ‘ ‘ per complessivi nove mesi.

Hanno dedotto di essere state fatte destinatarie: ‘ ‘ di procedure di pignoramento presso terzi con atti notificati nelle date del 29.07.2022, 14.10.2022, 24.07.2023, 26.07.2024, 28.08.2024 da ‘Agenzia delle Entrate e Riscossione’ e della notifica di decreto ingiuntivo da parte di ‘Enasarco’ in data 31.07.2024; ‘ ‘ di procedura di pignoramento presso terzi con atto notificato il 15.01.2024 da ‘Agenzia delle Entrate Riscossione’ e della notifica di decreto ingiuntivo in data 27.08.2024 da parte di ‘Enasarco’; ‘ ‘ delle notifica di più pignoramenti presso terzi da parte di ‘Agenzia delle Entrate Riscossione’ il 27.08.2024.

Hanno sostenuto l’applicabilità delle misure protettive e, comunque, di quelle cautelari nel contesto procedimentale del concordato semplificato oltre che la possibilità di fruizione della cautela nel caso di decorso del termine massimo delle misure protettive ex articolo 8 CCII.

Hanno affermato che il postulato provvedimento cautelare, che avrebbe dovuto avere ad oggetto ‘*la sospensione delle predette iniziative*’ assunte in loro danno sino all’omologa del concordato semplificato o comunque alla conclusione del procedimento, era utile a consentire ‘*il buon esito*’ della procedura di concordato oltre che ad evitare ‘*violazione della par condicio creditorum*’ tutelata in sede concordataria.

1.a

Con decreto in data 9 settembre 2024 il g.d., disattesa la richiesta di pronunciamento *inaudita altera parte*, ha fissato udienza al 30.09.2024, disponendo la notifica del ricorso ai creditori nei cui confronti le società ricorrenti avevano proposto la domanda cautelare.

All'udienza del 30 settembre 2024, nessuno è comparso per 'Agenzia delle Entrate Riscossione' mentre, regolarmente costituita, 'Enasarco' ha chiesto il rigetto della domanda; il g.d. ha, quindi, riservato la decisione.

2.

Rileva il g.d., in punto di ammissibilità dell'istanza di applicazione di misure protettive e /o cautelari nella procedura di concordato semplificato ex articolo 25 *sexies* CCII che, alla luce della attuale formulazione dell'articolo 54 CCII, come modificato dall'articolo 13 comma 1 del d. l.vo 13 settembre 2024 n. 136 –che, secondo quanto statuito dal successivo articolo 56 va applicato anche ai procedimenti pendenti alla data di sua entrata in vigore (*id est* il 28 settembre 2024, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)- deve escludersi dubbio alcuno.

3.

Ciò posto, va preliminarmente osservato che il ricorso in esame mira, sostanzialmente, a conseguire, in via cautelare, il blocco delle azioni esecutive già intraprese da 'Agenzia delle Entrate Riscossione' a mezzo di procedure di pignoramento presso terzi e ad impedire l'ulteriore corso esecutivo delle procedure monitorie promosse da 'Enasarco' di cui le società istanti sono passive destinatarie.

3.a

Per quel che concerne la sospensione delle procedure esecutive individuali passivamente interessanti il patrimonio del proponente la domanda introduttiva di procedimento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, l'articolo 54 CCII la prevede quale oggetto delle '*misure protettive*' (in tal senso depone la precisazione resa dal comma 2) invocabili dal debitore nell'atto di accesso ovvero con successiva richiesta e, ad esse, deve applicarsi il termine massimo di durata annuale stabilito dall'articolo 8 CCII che vi opera espresso richiamo.

Il citato articolo 54, al comma 1 stabilisce, nel contempo, che, in costanza del procedimento e su richiesta di parte, il tribunale possa '*emettere i provvedimenti cautelari ... che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti regolatori della crisi e dell'insolvenza...*'.

Va, quindi, verificato se attraverso una misura cautelare, ontologicamente qualificata dalla atipicità del suo contenuto, il debitore che abbia già usufruito per il periodo massimo consentito di misure protettive possa ulteriormente conseguire il blocco delle azioni esecutive in essere nei propri confronti.

Trattasi di questione dibattuta e che ha visto la giurisprudenza di merito assumere conclusioni oscillanti (per la negatoria v. tribunale Milano 22.11.2023 e per l'opzione positiva v. tribunale Imperia 20.02.2024 e più di recente tribunale Milano 7.07.2024, pronunce interessanti tutte le misure protettive e cautelari nel contesto del procedimento di composizione negoziata ex artt. 18 e 19 CCII) nel mentre la dottrina, nell'ottica della più ampia tutela dell'imprenditore attivatosi per il superamento della crisi, ne sostiene la possibilità di prosecuzione.

3.b

Ritiene il decidente, *de iure condito*, che la risoluzione della *quaestio* debba muovere dalla corretta lettura del sistema normativo di riferimento.

La disciplina compendiata nel codice della crisi e dell'insolvenza in punto di misure protettive e cautelari (principalmente gli articoli 8, 18, 19, 54 e 55) è effetto dell'innesto, sul previgente impianto, delle disposizioni dettate dal d. l.vo 17 giugno 2022 n. 83 recante '*modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.*

14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)', segnatamente dagli articoli 7 comma 2, 6 comma 1 e 13 comma 1.

La fonte eurounitaria prescriveva, agli stati membri, il recepimento nei relativi ordinamenti domestici di specifici principi nella materia della crisi d'impresa e, tra essi, quanto agli strumenti di tutela del debitore, la possibilità di giudiziale sospensione delle azioni esecutive ma per una durata predeterminata nelle relative scadenze, intermedie e massima finale, e ciò *'al fine di garantire il giusto equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori'* e auspicando che *'nell'interesse della certezza del diritto, il termine totale della sospensione dovrebbe essere limitato a dodici mesi'* (in tal senso il *'considerando'* n. 35).

In attuazione di tali statuizioni programmatiche l'articolo 6 della direttiva demandava, quindi, agli stati membri, di prevedere, in favore del debitore, la possibilità di *'beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione'* e, ai fini che interessano la presente sede decisionale, sotto il profilo temporale, di contenere in un *'massimo di quattro mesi'* la *'durata iniziale di una sospensione delle azioni esecutive individuali'* e indicando nel termine massimo di *'dodici mesi'* la *'durata totale della sospensione delle azioni esecutive individuali, inclusi le proroghe e i rinnovi'*.

Tali prescrizioni sono state tradotte, nel diritto interno, con le richiamate disposizioni collocate oltre che nel contesto della procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e del procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche tra i *'principi generali'* di cui al capo II del titolo I del CCII.

Tra esse, in particolare, l'articolo 8 CCII che, nello stabilire in dodici mesi *'la durata complessiva delle misure protettive'* ha così fatto propria la regola transnazionale che richiedeva limite di tale natura, tenuto conto che le misure protettive, per contenuto tipico, si sostanziano nel divieto, per i creditori, di dare avvio o prosecuzione ad azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività d'impresa.

3.c

Tale lettura delle norme positive domestiche, coerente con la relativa sistematica, deve, poi, ritenersi necessitata poiché imposta dall'obbligo, per il giudice nazionale, di attuarne un'esegesi conforme alla fonte superiore unionale cui quella interna ha dato attuazione (v. in tema di c.d. interpretazione conforme, *ex plurimis*, Cass. 27.07.2022 n. 23495 e Cass. 3.11.2020 n. 24325).

Pertanto, nella formulazione dell'articolo 8 CCII deve ravvisarsi, a livello di legislazione interna, l'affermazione del limite temporale massimo annuale, di enunciazione comunitaria, entro il quale, in favore dell'imprenditore interessato ad un procedimento di risoluzione della crisi della propria impresa, può essere disposta la sospensione delle azioni esecutive e cautelari intraprese in suo danno.

Ciò conduce, in conseguenza, ad escludere che l'ulteriore ampliamento diacronico di tale limite legale possa essere ottenuto attraverso una misura

cautelare presentata per il conseguimento di tale finalità una volta decorso il termine massimo di durata, poiché ciò sostanzierebbe, all'evidenza, una forma di abuso della fruizione della cautela in quanto diretta al perseguimento di fini non consentiti.

3.d

Né, poi, tale protrazione potrebbe ritenersi, in ipotesi, giustificata perché, come pure è stato sostenuto, sarebbe rimessa al giudice della cautela ogni valutazione prudenziale circa i tempi della proroga sì da contemperare i contrapposti interessi delle parti.

Si tratterebbe, comunque, di decisione giurisdizionale che interverrebbe in violazione di una norma di legge e, inoltre, frusterebbe la finalità, prefissa in sede comunitaria, di perseguire la *'certezza del diritto'* (in tutti gli stati membri) con l'imposizione di un limite legale massimo di durata della sospensione e ciò in contrapposizione e superamento del precedente sistema che vedeva il c.d. *automatic stay* ininterrottamente protratto dal deposito della domanda di abbrivio dello strumento di risoluzione della crisi e sino alla definizione del relativo procedimento (art. 168 l. fall.).

3.e

L'esposto ordine di conclusioni deve ritenersi non possa mutare alla luce delle modifiche operate dal d. l.vo 13 settembre 2024 n. 137 al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 54 CCII che attualmente recita: *'il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, può richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza'* e che potrebbe autorizzare, il lettore, a ritenere in tal modo consentito al debitore, stante l'inserimento della congiunzione *'anche'*, ottenere misure cautelari aventi ad oggetto la sospensione delle iniziative esecutive individuali indipendentemente dall'osservanza di limite temporale alcuno e purchè utili al fisiologico positivo epilogo del procedimento nel quale trovano inserimento.

E' sufficiente, sul punto, rilevare che la norma novellata deve essere comunque esegeticamente letta alla luce dei principi sovranazionali che informano il diritto della crisi d'impresa come normativamente tipizzati dalle richiamate fonti eurounitarie e al cui rispetto l'ordinamento interno è tenuto ad uniformarsi e, quindi, non può non coordinarsi con il limite temporale massimo dettato dall'articolo 8 CCII e attuativo di conforme precetto della pertinente direttiva europea, da riferire a tutte le statuizioni provvedimenti aventi contenuto inibitorio, per i creditori, quanto all'esercizio delle proprie pretese in via esecutiva dirette al patrimonio dell'imprenditore o a beni e diritti dell'impresa.

Va, per altro verso, osservato che la relazione governativa illustrativa del c.d. *correttivo ter*, con riferimento alla modifica del comma 2 dell'articolo 54, si esprime nel senso che trattasi di *'precisazioni terminologiche volte, da un lato, a chiarire che le misure protettive atipiche sono per definizione diverse da quelle di cui al primo periodo (anche se possono essere chieste anche misure tipiche, se non sono state chieste prima), e, dall'altro lato, a stabilire con maggiore puntualità - a fronte di applicazioni non univoche della norma - che le misure in esame possono inibire non solo le iniziative giudiziali dei creditori ma anche mere condotte potenzialmente pregiudizievoli per il buon esito della regolazione della crisi e*

dell'insolvenza'. Secondo il condivisibile assunto della corte di cassazione la relazione di accompagnamento che correda l'atto legislativo predisposto dall'organo esecutivo, sebbene non sia fonte del diritto oggettivo e non abbia efficacia cogente, è comunque uno strumento utile alla corretta lettura esegetica delle norme cui si riferisce, potendo validamente intervenire in ausilio interpretativo (così Cass. 2 ottobre 2018 n. 23950 e con espressi richiami nel medesimo senso anche a Corte Costituzionale 20 novembre 2017, n. 241; 15 febbraio 2017). Anche da tale atto traspare la chiara *intentio legislatoris*, coerente con l'assetto interno rispettoso delle regole sovranazionali, di non creare, con le misure cautelari, uno strumento sovrapponibile alle misure protettive, ben tipizzate nel relativo contenuto, quanto piuttosto di apprestarne un'ulteriore, eventualmente complementare o integrativo alle stesse e, in quanto tale deve ritenersi soggetto alla loro disciplina, in particolare per quel che concerne il profilo temporale di massima durata legislativamente predeterminata delle eventuali statuizioni interdittive di azioni individuali esecutive e/o cautelari.

4.

Pertanto, con riferimento alle istanze presentate dalle società ricorrenti e volte alla sospensione delle azioni esecutive promosse da 'Agenzia delle Entrate Riscossione' e di quelle ingiuntive avviate da 'Enasarco' con notifica di titoli corredati di provvisoria esecutività ex articolo 642 c.p.c.:

-quanto a ' ' deve disporsene il rigetto per avere, per suo espresso assunto, integralmente utilizzato il termine massimo di durata delle misure ad esse ostative ai sensi dell'articolo 8 CCII;

-quanto agli altri litisconsorti ricorrenti tale limite non si riscontra poiché possono usufruire, se del caso anche in via cautelare, di ulteriore sospensione da aggressioni esecutive individuali per rispettivi mesi quattro (' ') e tre (' ');

- appaiono poi sussistenti, quanto a quest'ultime i presupposti per l'invocata cautela poiché si tratterebbe, *in parte qua*, di interdizioni che appaiono utili sia alla preservazione dei rispettivi patrimoni dei quali è stato previsto il coinvolgimento nell'operazione concordataria –come esplicitato al punto 9 del ricorso-, sia al conseguimento del risultato ultimo prefisso (compendiato al successivo punto 10 del ricorso);

-il disponendo blocco deve, poi, avere la durata massima in precedenza riportata;

-quanto al governo delle spese del procedimento, l'esistenza di orientamenti interpretativi contrastanti e la novità della materia vanno utilmente considerate ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. per determinarne la integrale compensazione tra le parti costituite e, quanto a 'Agenzia delle Entrate', nulla deve statuirsi a carico di ' ' la cui istanza non è accolta poiché rimasta estranea al procedimento.

P.Q.M.

letto l'art. 54 comma 1 CCII:

-rigetta la richiesta di misura cautelare presentata da ' ' con ricorso depositato il 29.08.2024;

-dispone in favore di ' ', per mesi tre, il blocco dell'azione esecutiva proposta da 'Agenzia delle Entrate Riscossione' con atto di pignoramento presso terzi notificato il 15.01.2024 e, per il medesimo lasso temporale, interdice a 'Enasarco' l'avvio di azione esecutiva con riferimento al decreto ingiuntivo del giudice del lavoro presso il tribunale di Roma n. 5168/2024;

-dispone in favore di ' ' per la durata di mesi quattro il blocco delle azioni esecutive promosse da 'Agenzia delle Entrate Riscossione' con atti di pignoramento presso terzi notificati il 27.08.2024;
-compensa integralmente le spese processuali quanto alle parti costituite e nulla dispone quanto a tali esborsi con riferimento al rapporto processuale interessante ' ' e 'Agenzia delle Entrate Riscossione';
-manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Roma, 14 ottobre 2024

Il g.d.
dott. Claudio Tedeschi